Statuto di Sellano

Dal secondo Libro delli Statuti di Sellano

Capitolo XXXIX.

= Che tutte le pene, e tutti i banni s'intendano alla Marchigiana =

Tutte pene, e tutti banni, e tutte quantità di denari, delle quali si fa menzione nel presente Statuto, o volume dei Statuti, e anche il salario dell' Officiale, e le imposizioni di colte, e di prestanze, e tutti pagamenti da farsi al Camerlengo del Comune, siano, ed esser debbano, e s'intendano alla Marchisciana. Aggiungendo, e dichiarando, che la Libbra sia, ed esser s'intenda di otto bolognini, e la quinta parte di un fiorino di Marca, e che è di venti soldi, e il soldo di dodici denari.

Dal Libro quarto delli Estraordinarii

Capitolo XVII.

= Della pena di chi cava, o mette termini =

Chiunque celerà, occulterà, trarrà fuora, o scaverà

1v

termine, o cosa alcuni altra, che fosse in luo=
go di termine si punisca in dieci ℔ di
denari per uno, e per volta. E nella
medesima pena si punisca chi mette ter=
mini nel suo, ovvero in quello di altri
senza licenza, o citazione di chi ci avesse
interesse. E tal termine, o quel che s'
avesse in luogo di termine il debbia re=
durre nello stato di prima siccome sarà te=
stificato per mezzo del loro giuramento
per due uomini vicini, o più. Ed a pro=
vare le predette cose basti la fama pu=
blica provata per quattro Testimonj della
contrada, nella quale tal maleficio sarà
stato commesso

Capitolo XX.

=Dela pena di chi ingombra alcuna cosa, o
via vicinale=

Volemo di più, che chiunque averà, o terrà
chiusa, o serrata, ovvero occupata alcuna
cosa vicinale, ovvero via vicinale in tal

modo; che per essa cosa, o via vicinale non si potesse comodamente passare sia tenuto, e debba subito tal cosa, o via vicinale aprire, e quella sempre tenerla aperta sotto la pena di cento soldi di denari

Capitolo XXI.

7 Della pena di chi leva l'acqua dal suo corso

A nessuno sia lecito nel Castello di Sellano, o suo Distretto derivare, e levar l'acqua dal suo corso, e condotto, e chi contrafarà si punisca in quaranta soldi per uno, e per volta, ed a nessuno sia lecito di mettere li solchi per la sua possessione in pregiudizio di altri, acciò non possano minacciare ruina contro le possessioni di altri sotto la detta pena. Ma volemo, che ad ognuno sia lecito mettere li solchi consueti a mettere per cinque anni per la sua possessione senza pena.

Capitolo XXII.

2v

Della pena di chi vendembia innanzi a un certo tempo =

Nessuno debba vendembiare se non dopo che sarà passato il terzo dì del mese di Otto=bre ogni anno, ed a ognuno sia lecito vendembiare passato il detto termine, e dì del detto mese, e se alcuno contrafarà si punisca in pena di cento soldi de dena=ri per uno, e per volta, e si possa per la Corte del Comune di Sellano fare inquisi=zione delle predette cose, e procedere in ogni modo, e nelle predette cose basti la prova di otto Testimonj, che provino la fama publica, la qual prova si abbia per piena, e legittima. Ma volemo, che chi ha, o lavora, hanno, o lavorano vigne nella villa di acqua premula di là dalle acque verso il Castello di Monte santo possano, e li sia lecito vendembiare esse vigne

quando vendembiaranno gli altri vicini,
che hanno vigne di là da esse acque sen=
za pena, e bando, e similmente quelli che
hanno vigne nel V.° delle Coste presso
il Fiume, e appresso il Territorio di
Montesanto possono vendembiare nel tempo
che si vendembiaranno le vigne dagli Uo=
mini di Montesanto senza cadere in pena.
Si è aggiunto a questo Capitolo, che dalla
Fonte de Barco, e la fonte de Vergo
de Vio in là verso la detta Villa
de Vio de Forsi, e le altre Ville convi=
cine a nessuno sia lecito vendembiare in
detti luoghi per insino a che non sarà pas=
sato il settimo dì del detto mese di Ottobre
ogni anno.

Capitolo XXX.

Della pena di quelli che lavano panni, uc.
cellano, o fanno bruttezza appresso le fonti

li laghi, o soglie per cinque piedi di pertica

Nessuna persona debba lavar panni, o carni in alcuno Fonte del Castello di Sellano, o del suo Distretto, nè in essa Fonte, ovvero appresso essa Fonte per cinque piedi di pertica faccia alcuna bruttezza, ovvero ingombramento, o impedimento, e chi contrafarrà si punisca in un Fiorino di Marca per uno, e ciascheduno possa denunziare, ed accusare quelli, che contrafanno e se li creda col suo giuramento, e nella medesima pena si punisca chi farà bruttezza, ovvero impedimento presso all'acqua o nell'acqua del Condotto, la quale è, e fo appresso alla possessione che fo già di Giano di Petrone, la qual pena si scuota de facto. Ma li Viali del Comune siano tenuti di terminare per il vincolo

del giuramento tutti i spazii delle predette fonti. A questo Capitolo si è aggiunto, che nessuna persona di qualunque grado se sia tanto Sellanese quanto Forestiero abbia ar-dire, o presuma dopo l'apertura dei presenti Sta-tuti in alcun modo uccellare lavar pan-ni, ovvero altre cose, ovvero fare alcun incommodo, guasto, immundizia, o bruttezza negl'infrascritti stagni, e soglie di acqua del detto Contado, cioè della Vigna di Monte d'Alva, de Puzolo, del Colle di Norcia, del pian della Torre, di Meletange, de Cigna-no, de Cappello, de Serpollette, de Forzi, e de Martire sotto pena di un fiorino di Marca per ognuno che uccella, lava, guasta, e imbratta come di sopra, e per ogni volta da applicarsi come si applicano le altre pene dei danni dati, ed estraordina-rj senza diminuzione

4v

Capitolo XXXVIII.

Della pena di chi fa impedimento all' ara di alcuno =

Nessuna persona impedisca, o faccia alcun impedimento all' ara, o nell' ara di alcuno, ovvero presso di essa ara, per il quale impedimento s' impedisca il battere, ovvero il venturare, ovvero il fare in essa alcu= na cosa opportuna, e chi contrafà si punisca ogni volta in XXV. libre di denari.

Capitolo XLVI.

= Che nessuna persona possa pigliare, ovve= ro ammazzare colombe, e del prezzo del= li piccioni =

Nessuno del detto Castello, o Forastiero possa, nè ardisca pigliare, o ammazzare colombe nel tenimento di detto Ca= stello di Sellano sotto la pena di una libra di denari da incorrersi de fatto

per qualsivoglia che contrafacesse, e per
ogni volta, e per ogni colomba al suo te=
nimento possa venderli oltre il prezzo di
sei soldi lui paro sotto la pena delli
piccioni, e di una libra di denari da in=
corrersi tanto per il venditore, quanto an=
che per il compratore subito chè avranno
contrafatto, e per ognuno che contrafarrà,
e si creda al detto di un testimonio, e qua=
lunque vorrà possa essere accusatore.

Capitolo L.

= Che nessuno possa ritenere più di
tre porci nel Castello di Sellano, e suo
Territorio =

Statuettero anche che nessuno del detto
Castello, o d'altronde abbia ardire
o presuma ritenere dal dì di Carnevale
per insino alle Calende del mese di Ottobre

più di tre bestie, ovvero animali porci
ni per foco sotto pena di cinque libre
di denari per ogni bestia porcina, e
per ogni volta eccetto li mercanti, li qua=
li si possono ritenere per quindici dì, e non
più. Ma negli altri tempi ognuno a
libito suo celi possa ritenere, e quan=
ti ne serrà.

Quinto Libro delli Danni dati

= Della elezione dei Vallari, e loro officio

Capitolo 1°

Dal Defensore, e dal Consiglio del ditto
Comune, o della maggior parte di essi
nel principio del loro officio si eleggano
li Vallari, ovvero Guardiani in ogni
vaita, cioè in ogni villa del Distretto
di Sellano un vallaro, li quali vallari siano

tenuti, e debbiano giurare per li santi evan=
geli di Dio, toccando le scritture con le ma=
no di denunziare alla Corte di esso Castello
tutti, e singoli che danno, o fanno danno perso=
nalmente, o con bestie nelle possessioni, biadi, e
frutti di altri, e li padroni di esse bestie, li
quali, e le quali dassero danno almanco una
volta il mese; le quali persone, che danno,
o fanno danno personalmente, o con bestie si
debbano punire secondo la forma delli
statuti, che parlano delli danni dati. All'
accusa o denunzia delli quali, e di ognuno
di essi se li dia piena fede, e a quello, ovve=
ro a quelli si creda. E nondimeno essi
che fanno danno siero tenuti ad emen=
darlo ad essi che hanno patito, e salvarli
dalli danni per essi, o per le loro bestie fatti.
Ma in alcuno danno dato con bestie, o sen=

6v

2a non si sapesse, o non si potesse sapere il malfattore di esso danno, allora il Vallaro di quella Contrada, nella quale fosse dato il danno debba ad istanza di chi ha patito il danno ponere due Massari di quella Contrada, nella quale fosse dato il danno, li quali Massari siano tenuti e debbano col giuramento loro da darseli de novo estimare esso danno fra il termine da statuirsi per l' Officiale, la quale stima fatta che sarà, e fatta per essi, o per alcuno di essi che fanno il danno, o delle loro bestie, il medesimo valloro, cioè ognuno di essi nella sua contrada pigli, e faccia li pegni, e si dia a quello che ha patito il danno, cioè di quel danno, o danni, del quale, o delli quali non si sapesse il malfattore, e degli

altri danni dati personalmente, o con bestie,
delli quali non avesse fatta accusa, o denunzia,
li ritenga per il Commune, e per il suo salario.
E detti Vallari si debbano eleggere da tre
mesi in tre mesi, ed il predetto ordine si servi
in tutto l'anno. L'officio delli quali valla=
ri non duri se non per tre mesi, e li detti
Vallari non si possano eleggere degli uomini
del popolo, e quello, o quelli, che saranno stati
Vallari tremesi inquell'anno non eleggano
più in detto officio. E quello o quelli, li
quali saranno eletti Vallari siano tessi ad
accettare detto officio, e se alcuno si con=
tradirà, si condanni in 40: soldi di dena=
ri cortonesi. E li detti vallari abbiano
per ogni bestia accusata da essi due de=
nari, e per ognuno accusato personalmente
sei danari. E qualunque di essi accu

7v

sati personalmente, o con bestie non si
lassarà far pegno, paghi cinque soldi
di denari per uno, e per volta di fatto;
e delle predette cose si stia al detto, e asser=
zione del vallaro. Nondimeno volemo,
che quello, che giura davanti all'Offiziale
del Comune col giuramento da darsegli
de revo se personalmente, o con bestie
non aver dato danno, in quel danno, o
danni, dove non si sapesse malfattore, che
non si gravi più di quello, e il pegno pi=
gliato per detta causa per il vallaro se
li renda. Si è aggiunto a questo
Capitolo, che il Difensore, e li Consiglie=
ri del detto Comune nel principio del
loro Officio, cioè tra un mese siano
tenuti, e debbano eleggere nel Castello di
Lellano due Guardiani Segreti, ed in

ogni villa del Distretto di Sellano uno:
li quali siero tenuti denunziare, e riferi=
re alla Corte del Castello di Sellano tutti
quelli che fanno, o commettono maleficii, ov=
vero altro contro la forma delli Statuti:
li quali siero tenuti di giurare, ed accettare
il loro uffizio nel modo come di sopra
sotto la detta pena di 40. soldi di denari:
li quali siero tenuti una volta al mese
riferire alla Corte del Castello di Sella=
no tutti quelli che fanno, o commettono ma=
leficii ovvero altro contro la forma
delli Statuti, li quali siano tenuti di
giurare, ed accettare il loro uffizio nel
modo come di sopra sotto la detta pena
di quaranta soldi di denari: li quali
siano tenuti una volta al mese riferire
al Sindico come di sopra: E se li detti Di=

8v

sensori, e Consiglieri saranno negligenti
nelle cose predette, si condannino in 210:
soldi di denari. Si è aggiunto questo
Capitolo, che la Villa di Acqua-premula
sia, ed esser s'intenda con la Vallaria del
Castello di Sellano, la Villa del Colle di
Santo Savino sia, ed esser s'intenda con
la Villa delli Mucalio, la villa del Col
di Nora sia, ed esser s'intenda con la
Villa di Ripa, la Villa di Calcinara
sia, ed esser s'intenda con la Villa
di Casale, la Villa di Palmulano sia, ed
esser s'intenda con la villa di Catena
sopra la elezione, e nella elezione dei
Vallari. Ma nelle altre ville del detto
Distretto detti Vallari, ed ognuno di essi eleg=
gano, ed esser debbano siccome in detto Ca=
pitolo dello statuto si contiene, incorra in
pena di cinque soldi di denari per uno,

e per volta se essi, ovvero alcuno di essi errano nelle cose predette. A questo Capitolo si è aggiunto per raffrenare la temerità, e audacia di quelli che fanno danno nelle vigne, pergole, selve, e altre possessioni, frutti, legumi, e biadi, e tutti altri frutti. Che per l'avvenire contra quelli che fanno il danno si possa procedere per il Vicario del detto Castello per inquisizione a querela di qualsivoglia persona del detto Castello, e si diano, o pongano sei Testimonj da nominarsi da esso querelante, liquali il detto Vicario sia tenuto, e debba averli esaminati col giuramento tra il termine di quindici dì dal dì della loro accusa, o querela. E detta inquisizione fra il termine di un mese dopo il predetto termine aver decisa, e terminata, e per senten

za condannatoria, ovvero absolutoria in qualche quinterno di carta separato dagli altri atti, e quelli che avrà ritrovati colpevoli per la testimonianza di uno delli predetti Testimonj condannarli nel doppio della pena delli Statuti del detto Castello, ed anche a pagare la emenda del danno nel doppio a quelli che hanno patito il danno senza alcuna eccezione, e delle cose predette il Vicario non ne possa esiggere alcuna mercede quanto all'esamine, o alla querela.

Della pena di chi taglia, o scortica alcun arbore, o pergula, o vite

Capitolo 2°

Se alcuno mozzerà, o guasterà ad alcuno qualche arbore domestico fruttifero, pergula, o vite, o la scorticherà, si punisca per

ognuno, e per ogni volta dieci soldi di
denari, ed emendi il danno a quello
che l'ha patito nel doppio. Se alcu-
no mozzarà, o guasterà la macina del
molino, il molino, o l'uscio, si punisca in dodi-
ci libre di denari cortonesi per volta, e per
persona: Se alcuno mozzarà, o guasterà al-
cun albero silvestre non fruttifero paghi
la pena di quaranta soldi di denari
e qualunque mozzerà alcun albero frutti-
fero del valore di 20. soldi, o da quello
in su paghi 40. soldi di denari, e niente
di meno in ognuno delli detti casi emen-
di il danno a chi l'ha patito nel dop-
pio, e a provare le predette cose basti la
prova di cinque Testimonj non attinen-
ti a chi ha patito il danno per insino
in terzo grado, li quali provino la

publica voce, e fama, e per li predetti male=
ficii, e delitti il padre, e la madre siano te=
nuti di pagare le predette pene per i loro
figliuoli =

Della pena di chi ammazza, o percuote al= cun' animale =

(Capitolo 3°)

Qualunque ammazzerà l'animale di alcu=
no, il jumento, il somaro, o la somara, il mulo,
o la mula, il bove, o la vacca, in cento
soldi di denari si punisca. Ma se alcu=
no percuoterà qualcuno di detti animali
con pietra, o bastone, ovvero con alcuna
generazione di arme, ed uscirà il san=
gue si punisca in dieci soldi di denari
per ogni animale, e per ogni percussio=
ne, e se percoterà alcuna pecora, porco,
capra, cane, o simili a questi paghi cinque

soldi di denari per uno, e per volta se uscirà sangue. Ma se alcuno ammazzerà capra, pecora, o porco, e simili a questi si condanni in 20. soldi di denari. Ma se macagnasse alcuno delli predetti animali grossi si condanni in 40. soldi di denari. Ed in ognuno delli detti casi emendi il danno al padrone di esse bestie nel doppio. Ma se macagnasse alcuno delli predetti animali piccoli, si punisca in dieci soldi di denari, ed a provare le predette cose basti la prova di un testimonio che provi di averlo visto, e senza altro indizio si abbia per piena prova.

Della pena di chi butta le pietre nella possessione di altri

(Capitolo 41.°)

Nessuno butti le pietre nelle possessioni

11v

di alcuno da quattro some in su sotto
la pena di quaranta soldi di denari,
e da quattro some in giù alla pena
di 5. soldi di denari, e sia tenuto di
levare esse pietre da essa possessione, e
se non levarà esse pietre dopoché sa=
rà stato ricercato, paghi la pena di 40.
soldi di denari, e delle cose predette si
stia, e credasi al giuramento dell'accu=
satore, delle quali pene la metà sia
del comuno, e l'altra metà sia dell'
accusatore. Ma li cavatori delle pie=
tre se senza fraude per cagione de
trascorso delle pietre dassero danno nel=
la possessione di alcuno, non siano te=
nuti alla pena, ma alla emendazio=
ne del danno, e siano tenuti di le=
vare le pietre.

Della pena di chi occupa, o piglia della Via del Comune, o delli Fossi del detto Castello =

Capitolo 5°.

Qualunque piglierà, ovvero occuperà la via, o strada del Comune in esso Castello, o fuora debba rilasciarla, e ridurla al congruo, e pristino stato sotto la pena di dieci libre di denari per ogni volta, e persona, e chiunque ingombrerà alcuna via, ovvero ara del Comune in esso Castello, o suo Distretto debba acconciarla, e disgombrarla fra il termine di quindici dì dopo che sarà bandito alla pena di dieci libre di denari, e chiunque averà apparato alcun sentiere da 30. anni in quà, il debba aprire, e ridurre, e ridurlo al pristino stato sotto la detta pena, e se

12v

le parti, alle quali spettasse esso sentiero non si accordassero circa il ridurre di esso screzio, o differenza, li quali abbiano da terminare) circa il ridurre di esso screzio. E statuettero li prefati signori statutari, che li rami, e frasche degli alberi, li spini, e le apparime delle possessioni, che pendono, o stanno sopra le vie publiche, ed impediscono in qualsivoglia modo dette vie, se levino via, e si rimuovano, o si inalzino dalli padroni delle possessioni per otto piedi fra un mese dopo che saranno aperti li presenti statuti sotto la detta pena di dieci libre di denari. Eccetto però le pergole, e li rami degli alberi, che sostengono le viti, li quali non siano tenuti di levarli. Vollero di più esser lecito al padrone, che

costituisce, ovvero edifica dentro il detto Ca=
stello, o nel suo tenimento, ritenere nelle
vie predette le cose necessarie per la Fa=
brica per insino a tanto che saranno nell'
atto del fabricare, purchè non impediscano
il passaggio per esse, o tali vie in tutto.
E niente di meno debba rimuovere
tale impedimento sotto la detta pena
ad ogni comandamento della corte. E che
nessuno possa, e debba buttare alcuna
generazione di menatara nelli fossi,
o carbonara delli fossi del Castello di
Sellano dalla casa di Matteo di Anto=
nello continuando per insino alla Chiesa,
o Cappella dell' Annunziata del detto Ca=
stello verso Spoleto sotto la pena di cin=
que libre di denari da applicarsi alla
Comunità di detto Castello, ed all' Esecuto=

13v

re, e dar torsi di fatto ad ognuno che contrafà, ed ogni volta. E che nessuna persona di qualunque stato sia abbia ardire, o presuma guastare, o sfasciare alcune pietre delle mura di detto Comune, nè farli alcun pregiudizio, e chi contrafarà caschi in pena di dieci libre di denari, e ad ognuno sia lecito accusare col giuramento, e si creda all'accusatore senz'alcun'altra prova, ed abbia l'accusatore la quarta parte della pena, e il nome dell'accusatore si tenga secreto. Ed in tutte le predette cose la corte possa procedere per inquisizione, ed in ogni altro modo di fatto siccome parerà alla corte.

Della pena di chi fa la via maliziosa per la possessione di alcuno.

Capitolo 6.°

Chi fa la via maliziosa per la possessio=
ne di alcuno non terminata contro la
volontà del padrone della possessione si
punisca di fatto in 20 soldi di denari
per ogni volta, e persona, e si creda al
giuramento dell'accusatore. Salvo che
se l'accusato con volontà dell'accusatore
si escusasse dicendo, se non avere fatta
via maliziosa, non sia tenuto a pena
alcuna. Si è aggiunto a questo ca=
pitolo, che una volta ogni mese sola=
mente si creda al giuramento dell'accu=
satore, da quello in su si ci ricerchi
almanco la prova di un testimonio,
che abbialo visto.

= Della pena di chi taglia, o guasta ar=
bore, che stia nella possessione di altri. =

14v

Cap.° 7.°

Se arbore alcuno stasse nella possessione di altri, che di quello, del quale fosse detto arbore, nessuno abbia ardire contro la volontà del padrone dello detto arbore mozarlo, ovvero alcuna radicina di esso arbore tagliare, donde esso se guastasse, o se macagnasse, o farli alcun'altra cosa, per la quale esso arbore si seccasse, o diventasse inutile sotto la pena di cento soldi di denari per ognuno, e per ogni volta. E nella medesima pena si punisca il padrone della possessione, nella quale stasse detto arbore, se averà fatto, o fatto fare alcuna delle cose predette, e nelle cose predette, ed in ognuna delle predette cose la corte possa procedere per inquisizione, ed in ogni altro miglior modo.

= Della pena de chi allarga, o restringe alcuno sentiere =

(Capitolo 8.vo)

Nessuno sentiero in alcun luogo del Castello di Sellano, o suo Distretto si possa per alcuno terminare, allargare, o stringere se non quanto è consueto, e chi contrafà si punisca per ognuno, e per ogni volta in cento soldi di denari, e niente di meno debba ridurre, e rimanere ello sentiere nel suo stato, ed essere.

Della pena di quello che non inalza o leva le frasche dell'arbore, le quali pendessero sopra la possessione di alcuno, o che impediscono la via, ovvero il passaggio.

Capitolo 9.°

L'arbore che pende sopra la possessione di altri, il padrone di esso arbore ad istanza di chi lo dimanda sia tenuto, e debba remondarlo, e le frasche di esso ar=

15v

bore inalzarle a dieci piedi in alto al-
meno, e se sarà sopra la casa di alcuno
sia tenuto inalzarle, e rimondar le frasche
dal tetto della casa in su almeno per 10:
piedi alla pena di dieci soldi di dena-
ro per uno, e per volta, e di fatto se li
toglia per il giudice del Comune predetto;
il medesimo si faccia, se pendessero sopra
della via comune, o vicinale, che impedis-
sero il passaggio.

Della pena di chi dà danno personalmen-
te nelle vigne, pergole, zatterame, cane-
pa, legumi, orto, ovvero arbore frutti-
fero. (Capitolo 10:)

Statuettero anche li prefati Signori Sta-
tutarii, che qualunque sarà ritrovato
dalle Calende del mese di Giugno per insi-
no alle Calende del mese di Novembre
dar danno nella vigna, o pergule di

altri caschi in pena di venti bolognini
per volta. E se alcuno nel detto tempo sarà
ritrovato portare più di tre raspi di uva,
si punisca in 20. soldi di denari per raspo
purchè sia avanti il tempo delle vendem=
mie. E se alcuno sarà ritrovato coglier
frutti domestici nella possessione di altri
caschi in pena di venti soldi di dena=
ri per volta. E se alcuno sarà trovato
dar danno in qualsivoglia generazione
di legumi di altri, sia tenuto di pagar
la pena di dieci soldi per volta, e se
alcuno sarà ritrovato a dar danno
alla canepa, o zafferame di altri, caschi
in pena per ognuno, e per ogni volta
di dieci soldi. E se alcuno sarà ritro=
vato nell' orto di altri che abbia la
fratta, e l' uscio, e non avrà avuta

16v

la chiave dell' uscio dal padrone dell' orto si punisca in pena di dieci soldi di denari per volta. Ma se alcuno sarà ritrovato a dar danno, o guasta= re le fratte degli orti, e delle vigne, o portarsi via li pali, si punisca nella pena di 25. soldi di denari per uno, e per volta, e ad ognuno sia lecito di accusarlo col giuramento, e si creda all' accusatore, e se li dia piena fede, e quel tale, che fa il danno, o guasta co= me di sopra detta fratta sia tenuto di di rifarla, ed instaurarla: Vollsero però che li mammoli minori di otto anni ri= trovati a dar danno, come di sopra, si puniscano nella metà solamente delle dette pene per ognuno, e per ogni volta. E vollsero, che tutte le sopradette pene circa li danni fatti di notte si dupli=

chino, e i malfattori siano tenuti di pagarle duplicate = detto

Della pena di chi dà danno con bestie, e delli Forestieri, che ritengono bestie, e animali nel Territorio di Sellano = = =

Cap.° 11.°

Se le bestie di alcuno, cioè la capra, il becco, la scrofa, il porco, il giumento, il bove la vacca, l'asino, ovvero alcuna delle predette bestie sarà ritrovato nella vigna di alcuno dalle calende del mese di Aprile per insino alle Calende del mese di Novembre il padrone delle bestie paghi la pena di una libra di denari per bestia come di sopra ritrovata per ogni volta. Ma se alcuna bestia delle predette sarà trovata nella pollezione pergolata a dar danno nelle predette pergole caschi nella metà della detta pena nelli

detti tempi, ma negli altri tempi il pa=
drone delle dette bestie caschi nella
metà di dette pene. Se alcuna delle
dette bestie sarà trovata nell'orto,
zafferame, o caneva, caschi il padrone
delle dette bestie per ogni bestia, e
per ogni volta in pena di una libra
di denari, ma se la caneva fosse già
colta, o tagliata, e giacesse in terra, ca=
schi il padrone delle dette bestie in pe=
na di cinque soldi di denari per ogni
bestia trovata lì: Ma se in detta
bandita di qualsivoglia tempo, ca=
schi in pena di cinque soldi per be=
stia, e per volta. Ma se saranno tro
vate pecore nella vigna di alcuno dal
le dette Calende del mese di Aprile per
insino alle Calende di Novembre,
il padrone di esse caschi in pena di

un bolognino per pecora, e per volta,
ma negli altri tempi incorra in pena di
sei denari per una, e per volta, e se
saranno trovate nel biado, o nelli le=
gumi, si punisca il padrone nella detta
pena di sei danari per una, e per volta.
e se nel prato di alcuno dassero dan=
no, o pasculassero dalle calende del mese
di Marzo per insino a tanto che sarà
secato il fieno incorra nella simil pena.
Se capra, becco, o scrofa, porco, giumento,
bove, vacca, ed asino, ovvero alcuno delli
predetti dassero danno nel biado, o nei
legumi, il padrone delli predetti ani=
mali caschi in pena di cinque soldi
per uno, e per volta; e se nel prato
nella simil pena si punisca il padrone
degli animali nel detto tempo, e se

18v

il padrone delle possessioni, e delle vi=
gne denunziarà, ovvero accuserà al=
cuna delle sopradette bestie averli da=
to danno, e proverà la sua accusa
con un testimonio, che l'abbia visto, o
con tre, che provino la publica voce,
e fama sia tenuto il padrone di es=
se bestie per ognuno, e per ogni volta
pagare le dette pene, ed ognuna di
esse rispettivamente; salvochè sia lecito
all'accusatore di ritirare se vorrà l'
accusa, o denunzia per lui fatta fra
tre dì dal dì della detta accusa, o
denunzia fatta. E se il cane di al=
cuno sarà trovato in alcuna vigna
al tempo che sono mature le uve,
il padrone di esso cane si condanni in
pena di una libra di denari. Ma

se nel ditto tempo darà danno nelle
pergole all' uva, si condanni in pena
di dieci soldi per volta. Ed ognuno
che hà cane nel Castello di Sellaro,
o suo distretto sia tenuto di tenerlo le=
gato dalle Calende del mese di Set=
tembre per insino al quarto di del
mese di Ottobre alla pena per ogni=
no che contrafà, e per ogni volta di una
libra di denari, ed ognuno possa accusa=
re, e denunziare, ponendoci il nome
di esso accusatore. E le pene incorse di
notte si duplichino. Ma li cani
piccoli detti volgarmente batulini,
li loro padroni siano tenuti di rite=
nerli legati, nondimeno siano tenuti, e
debbano legarli al collo l'uncino lungo
un piede di pertica: ma se sarà tro

19v

vato che non porti l'uncino, il pa=
drone in detta pena di una libra per
ognuno, e per ogni volta sia punito.
Che delle predette cose, e di ognuna del
le predette si stia e credasi al giura=
mento dell'Accusatore per insino nella quan
tità di una libra di denari. Ed a fa=
re la detta accusa, o denunzia si am=
metta il padrone della possessione, il la=
voratore, o cottimaro di esse possessioni.
E volemo, che li danni dati con le bestie,
ed animali di questa sorte si emendino per
li padroni di essi nel doppio a quelli che
hanno patito il danno, e sommariamente
in dette cose si proceda. Si è aggiunto a
questo capitolo, che nessuno del detto castel=
lo di Sellano, e suo distretto possa nè va
glia nel ditto tempo che sono le uve ma
ture dire, o sotto alcun quesito colore al

Si è aggiunto ancora a questo capitolo che se le bestie di alcun Forastiere daranno danno, o pascolaranno nel Territorio di Sellano tanto nelli Beni del Commune del detto Castello, quanto delle persone particolari il padrone, o guardiano delle medesime bestie, ovvero animali sia tenuto, e debba pagare per qualsivoglia bestia grossa, che dà danno, o pascula, e per ogni volta un fiorino, ma per ogni bestia minuta, cioè pecora, e anche capra, porco, e simili a queste venti soldi per ogni volta. Statuettero di più, che il Forastiero ritrovato a far legna nel Territorio di detto Castello tanto nelli Beni del d.o Commune, quanto di particolari persone, caschi

legare il cane, o cani da essi ritenuti non esser sui, e benchè provi ditto cane, o cani, averli donati ad altri, o dati, non si escusi, se quello, al quale saranno donati non sarà di Sellano, e confesserà li cani esser sui, anzi si punisca nella detta pena.
Volsero di più li Signori Statutarij, che il Difensore, li Consiglieri, e li Massarj da deputarsi per il tempo non possano, nè debbano fare alcuni capitoli con li beccarj, o conduttori del Macello del comune per l'avvenire tacitamente, ovvero espressamente, che possano essi beccari ritenere nelli detti tempi uno o più cani sciolti; e se altrimenti si facesse non vaglia di ragione anzi tali beccari siano tenuti alla medesima pena come gli altri di sopra.

in pena di due Fiorini per ognuno, e per ogni volta: E se tal Forastiero sarà trovato nel Territorio del detto Castello con l'accetta, e con la bestia imbastata ancorchè non sia stato trovato a far legna nella simil pena si punisca per ognuno, e per ogni volta come se fosse ritrovato a far legna: delle quali pene tutte la metà sia della Comune di Sellano, e l'altra metà sia delli Conduttori delle pene di questi danni dati, o dell'Offiziale di detto Castello che fa tale invenzione. E che ad ognuno sia lecito questi forastieri, che danno il danno, o pascolano, e li loro animali menarli alla corte del ditto Castello: volsero però, che le predette cose non abbiano

luogo contro li Forastieri distrettuali del Comune di Spoleto, li quali nella medesima pena si puniscano, nella quale si punissero li Sellaresi, che dassero danno come di sopra con le bestie, ovvero altrimenti, ogni caso al suo caso simile congruamente riferendo, ovvero applicando.

Ancora perchè li lavoratori Forastieri, o gli abitanti nel Territorio, o Castello di Sellano ritengono molti animali, e fanno innumerevoli danni nelli beni del Comune, e delle persone particolari aggiunsero anche a questo Capitolo, che li Lavoratori Forestieri, e gli altri forestieri abitanti nel Castello, o Territorio di Sellano non possano, nè debbano ritenere nel detto Castello, o suo Territorio più di tre

bestie bovine atte ad arare, ed una
bestia atta a portar la soma, e chi
unque ne ritenesse più delli detti animali
sia tenuto, e debba per ogni bestia grossa, e
sotto il nome di bestie grosse ci s'intenda
no anche le capre, e li porci, pagare
ogni anno alla comunità di detto Ca=
stello venti bolognini, e per ogni pecora
un bolognino. E detti tali che ritengono
li sopradetti animali oltre il numero pre=
detto siano tenuti senz'altra requisizione
da farsi assignare al Vicario, e al Difen=
sore del detto Castello per il tempo il
numero degli animali che ritenere essero an=
cora oltre la detta quantità fra otto dì,
che seguitaranno senza tramezzo dopo l'
apertura delli presenti statuti. E successi=
vamente ogni anno, e nel principio di

esso da computarsi dal dì dell'apertu=
ra di esso sotto la pena della perdita del=
li predetti animali da applicarsi di fat=
to alla communità del detto castello all'
esecutore, e al potestà per eguali parti.

= Della pena di quelli, che ritengono bestie
a pascolare nella costa delli Molini
e nelle piazze delle Chiese =

Cap.° 12.°

Nessuna persona tenga pascoli, o cu=
stodisca alcune bestie dalla Fonte della
Valle di Sellano per insino alle case
della Valle, e per insino alla Torre di Sa=
cuccio, e de Saturo, e per insino alla ca=
sa del Clerico di Darno sotto la pena
di tre denari per bestia da pagarsi
di fatto per li padroni di esse bestie.

E volemo, che nessuna persona pasculi, o tenga a pascere studiosamente alcu=na bestia nella piazza, o nel Cimiterio della Chiesa di Santa Maria della Pieve d'Alva di Sellano alla pena di quindici soldi di denari da pagarsi come di sopra eccetto li Forastieri, li quali sono tenuti alla pena di dodici denari per ogni bestia =

2 Del modo di ritenere le capre, e della pena di quelli che contrafanno, o fanno danno =

Capitolo 13°

Considerando li sopradetti Statutari, che la proibizione di qui addietro fatta per il Statuto del detto Commune per la ritenzione delle Capre nel Castello pre=detto, e suo Distretto piuttosto è stato in=

23v

commodo di tutti che utile; per que=
sto providettero, ed ordinarono, che ad ogn=
no del detto Castello, e abitanti in esso
sia lecito di avere e tenere due capre
solamente per foco. Nelle ville di i Tolfi
Palmulare, di Catena, e delle Sterpare
si possano ritenere otto capre per fo
co. Nelle Ville di Pupaggi, di Ottaggi,
di Casale di Villa-magina, delle Mu=
cali, del Monte di Alva, di Vio, di Cor=
vino, di Calcinaro, e di Acqua premula quat=
tro capre senza pena. Negli altri luoghi,
e ville di Sellano non dichiarati di sp=
pra sia lecito di avere, e tenere due
capre per foco, e nessuno presuma in al
cuno delli detti luoghi avere, o tenere
oltre il detto numero di capre, e chi con=
trafarra incorra in pena di venti sol=

di di denari per capra, o becco ogni
mese. Nondimeno sia lecito a chi vole
di ritenere li capretti delle dette capre
per due mesi, e non più sotto la predetta
pena. E sia lecito a chiunque vuol far
carni di ritenere per quindici dì sen=
za pena capre, e becchi per macellarli.
E se le dette capre, ovvero alcuna di esse
dalle dette ville si menassero al Castello
di Sellano per paura di alcuna guerra,
o per altra via, e dassero danno nel Casse=
rame, orto vigna, o biadi alcuni fra
questi confini verso Sellano, cioè da
Santo Clerico dalla Villa di Collemoro, dalla
Fonte di Capicchio, dalla casa di Silusso
dal Molino di Siliuccio di Bartoluccio,
li padroni di esse capre paghino la
pena il doppio di quello che si contiene

24v

nelli Statuti del Comune di Sellano, delle quali pene l' Officiale che ne avrà fatta esecuzione abbia la metà di tutto quello, che per detta causa avrà fatto veni= re nel comune predetto. Si è aggiun= to a questo Capitolo, che nessun Fora= stiere, ovvero abitante fuori del Ca= stello, o Territorio di Sellano abbia ardire, o debba ritenere alcune capre o becchi, o capretti a pascolare, ovvero altrimenti nel Territorio del Castello di Sellano nelli Beni communali, o delle persone particolari del detto Castello, e chiunque contrafarà caschi in pena di una libra per ognuno di detti animali, e per ogni volta come di sopra da applicarsi, e di fatto da esig- gersi.

= Della pena di chi dà danno nelle selve guardate, e bandite =

(Capo. 44.)

Ancora statuettero, ed ordinarono, che le selve poste nel Vocabolo delli Colli di Pupaggi, e le selve poste in Vocabolo de Petri de cane, e le selve di Monte castellano siano custodite, e bandite, e chi darà danno in esse, ovvero in alcuna di esse se personalmente mozzando, o portandosi via legnami sia tenuto alla pena di dieci soldi di denari, se con le bestie grosse, o capre sarà stato dato il danno, il padrone di esse sia tenuto alla pena di cinque soldi per ogni bestia. E sopra di esse ci si eleggano li Vallari segreti al costume solito. Con questa dichiarazione, che se li padroni di esse selve vorranno mozzar legnami

25v

o portarseli delle dette selve, questo lo possino fare, avuta la prima licenzia del Giudice, o delli Officiale del Comune: il quale Officiale sia tenuto di darla a chi la dimanda, ed anche scriverlo negli atti col salario di dodici denari, e non più; altrimenti sia tenuto alla pena predetta, e nella simil pena sia punito qualunque darà danno personalmente, o con bestie in alcuna selva bandita, o la quale si bandisse ad istanza del padrone della possessione, e credasi, e si stia di essi danni dati al giuramento del padrone della possessione con un testimonio che l'abbia visto.

Si è aggiunto a questo capitolo, che se alcuna persona darà danno in alcuna selva di alcuno, la quale

fosse bandita ad istanza di alcuna spe=
ciale persona di detto Castello, o del suo
Distretto, che incorra in quella pena nella
quale incorrono quelli che fanno danno
nelle selve custodite, e bandite nel pre=
sente ad istanza di persona particola=
re fosse stato dato danno o personalmente
o con bestie: E che li Vallari siano tenuti,
e devono accusare, e denunciare quelli
che fanno danno nelle selve predette ban=
dite siccome sono tenuti, e devono denun=
ziare, ed accusare quelli che danno il
danno nelle selve custodite nomina=
te nel detto Capitolo.

Che l' Offiziale riscuota le pene delli dan=
ni dati fra un certo tempo =

(Cap.° 15.°)

Ancora statuettero, ed ordinarono, che l'

Officiale dei Danni dati scuota la pena da quelli che fanno il danno fra quindici dì dopo l'invenzione fatta, o li faccia il pegno, o li faccia fare il pegno: Che se fra il detto termine non averà fatti venire li denari delle dette pene nel ceppo del Comune, o li pegni nelle mani del Difensore di quel tempo, tali pene non si possano scuotere più.

=Che tali Statuti, ordinamenti, e Reformanze fatte siano casse, e di nessun valore siano, ma solamente vagliano li Capitoli delli presenti Statuti.=

Capitolo 26.°

Tutti i Statuti vecchj, e tutte Reformanze, Deliberazioni, ovvero ordinamenti per insino al presente fatti, volsero,

statuettero, ed ordinarono non valere in alcuna cosa, e volsero non valere, e che non stiano fermi.

Che se fosse ritrovato, o scritto alcun Capitolo nel Volume delli presenti Statuti contro li patti del Comune di Spoleto, o del Comune di Sellano, non vaglia

Capitolo 17.°

Se fosse ritrovato, o Scritto alcun Capitolo nel Volume del presente Statuto contro li patti del Comune di Spoleto, non vaglia, nè tenga in alcun modo, ma esso capitolo il cassamo, ed irritamo

La fine del quinto, ed ultimo Libro.

27v

Addizioni

Questa è una addizione, o Reformanza fatta per l' Arenga Generale del Castello di Sellano confermata, ed approvata per li Magnifici S.ri Priori del Popolo della Magnifica Città di Spoleto, e per il S.r Luogotenente di quel tempo, siccome si contiene nel suo originale, e per me Placido Lilio da Spoleti Notaro come di sopra eletto a rescrivere in volgare li Presenti Statuti registrata, e scritta da latino in volgare nel presente Volume per ordine delli Massarj delli Statuti sopradetti, e della Comunità del detto Castello. =

Al Nome di Dio Amen

Nell' anno della sua natività 1553. nell' Indizione undecima al tempo del Pontificato del Smo. Padre in Cristo, e S.r Nostro S.r Giulio per divina providenza Papa 3.o = A dì 12. del mese di Febraro del detto anno.

Congregata, ed assieme adunata l'arenga publica, e generale del Comune, Università, e uomini del Castello di Sellano &c.

Del quarto Libro delli Estraordinarii

Al Capitolo XXII.

= Della pena di quelli che vendembiano in=nanti a un certo tempo =

Aggiunsero; che per insino non sarà passato l'ultimo di del mese di Ottobre non sia lecito ad alcuno vendembiare dalla for=ta di barco, e la Fonte de Vurgo de Vio in là verso la detta Villa di Vio, de Forsi, e le altre Ville convicine sotto là pena, che in detto Capitolo si contiene, ed in ciaschedun caso che si contiene nel detto Capitolo @ chi vendembia innanzi il tempo deputato incorra in la detta pena e sia punito non solamente il Padrone che vendembia, o fa vendembiare, ma ancora

tutte quelle persone l'ajutassero a vendem=
biare

Del quinto libro delli danni dati

Al Capitolo X.

Della pena di chi da danno personalmen=
te nelle vigne, pergole, zaffarame, caneva,
orto, o arbore fruttifero

Li prefati Signori Reformatori, e Statuta=
rj aggiungendo riformaro, che all'Offiziale
del detto Comune sia lecito al tempo delle
uve poter comandare a qualunque perso=
na portasse canestro, involta, fascio, o altra
simil cosa dove presumesse portare uva,
che debbiano mostrare evidentemente, se
vi fosse uva, e recusando di non volerlo
mostrare essendo maschio sia punito in
dieci libre di denari, ed essendo femina sia
punita in una libra, e mezza di denari

per ciascheduna persona, e ciascheduna volta contrafarà: Volendo però le femine, che saranno trovate dall' Officiale per le strade non si possano cercare, e nè fare tal comandamento di mostrare se portasse uva se non in presenza della sua guardia, e di un' altra persona maschio, o femina che sia, qual se debbia fermare, e vedere a requisizione dell' officiale se porta uva, e non volendosi fermare sia punita per detta inobedienza in la pena di una libra, e mezza; ma ritrovandola in alcuna vigna, o possessione pergolata li basti solamente la sua guardia senza aspettare, nè avere altra persona in vedere quell' uva che porta. Dichiarando ancora li frutti silvestri esser mela, e pera che non sono state insitate, le sorbe, e ghiande.

Al Capitolo XI.

= Della pena di chi dà danno con bestie, e delli Forastieri, che ritengono bestie, ed animali nel Territorio di Sellano. =

Li prefati S.ri Riformatori, e Statutarii
+ al detto Capitolo aggiunsero, che per qua=
lunque bestia di qualunque sorta sia
grossa, o minuta sarà trovato dat dan=
no all' arbori fruttiferi, e frutti di essi
arbori, sia punito il Padrone, e Guar=
diano in cinque soldi di denari per bestia
in ciascheduna volta eccetto le pecorine,
per le quali sia punito in un soldo per
bestia ritrovata a dar danno come di
sopra. Aggiungendo ancora a quelli Fo=
rastieri, che di continuo stanno a casale
nel Territorio di Sellano esser lecito, e
permesso potere ritenere ogni numero
di bestiame grosso, e minuto in soccita,

e guardia, purchè con effetto siano dal padrone del detto casale siccome è lecito alli Sellanesi.

Al Capitolo XCIII.

Del modo di ritener le capre, e della pena di quelli che contrafanno, e fanno danno.

Li prefati Sri Riformatori, e Statutarii riformarono, che ad ognuno di Sellano sia lecito potere ritenere nel Territorio di Sellano ogni, e qualunque numero di bestie caprine, ma non metterle, o ritenerle in alcuna terra lavorativa dove vi fossero cinque pergole, ovver propagini, o da cinque in su, e contrafacendo il Padrone, o Guardiano di esse ancorchè non facendo danno sia punito in dieci soldi di denari per ciascheduna bestia caprina trovata come di sopra eccetto le caprette di quello anno, quali per

Capre etc. dopo ognissanti pagano la pena

esser piccole non siano tenute a pena per esser trovate in detta terra in sino alla Fe=sta di tutti i Santi, ma essendo ritrovato dar danno, e stare appennegate a pergula, o propagine; sia punito in una libra di denari per bestia, tanto grande come piccola per ciascheduna volta sarà tro=vata dar danno, o appennegata ad al=una pergola, o propagina.

Seguono le Riformanze

Dei Porci, loro ritenzione, e quantità, e dei danni delle Capre =.

Riformanza 1.a

Pagina dello Statuto 6.a

In Dei Nomine Amen. = Anno ejusdem Do=

mini 1563 tempore Pontificatus Sanctissi=
mi in Christo Patris, et Dni Nostri
Pii divina providentia Papæ quarti, die
vero 29: Junii dicti anni

Infrascripta est copia quædam extracta de
quadam

Publica, generalique arenga et congregata
Strenuus Capitaneus Leo Sillanus unus ex ho=
minibus in eadem arenga existentibus sur=
gens dixit =

Quod in futurum liceat hominibus Castri
Sillani, et ejus Districtus retinere tres be=
stias porcinas concessas a Statuto, et unam
porcellam pro qualibet familia aptam ad
sobolem, et procreandam familiam, et eam
cum porcellis ex ea nascituris retinere per
spatium duorum mensium in stabulis
ipsorum propriis, et in illis, quas tenet ad

31v

laboritium cum hoc, quod teneantur notificare Vicario, et Curię Castri Sillani diem in qua orti sunt suilli, sive porchitti, quod dictum, et consultum fuit missum ad partitum, et victum, et obtemptum &c.

Della pena delle capre, che danneggiano alberi, e viti

Item suum continuando dictum dixit, quod in futurum bestię caprinę repertę damnum dare ad uvas, et arbores, ubi sint vites, et pergulę incidant in pęnam unius Iulii pro qualibet capra, et dominus caprarum non teneatur ad aliam pęnam statutariam, sed tantum ad predictam pęnam, quod dictum fuit similiter missum ad partitum, et victum &c.

Pag. 7. Congregata &c. &c.

Capitaneus Leo Sillanus unus ex homi=
nibus in dicta arenga existentibus sur=
gens etc.

Tandem dictum Capitulum caprarum l'
immutaverunt, ac correxerunt in hunc
qui sequitur modum, et formam vulgari
sermone loquendo ad majorem omnium
intelligentiam &c. / Che se le capre sa=
ranno trovate dar danno a pergole,
all' arbori ove stia la prole, ai fiche,
e a qualunque altra sorta di frutti
insitati caschino in pena di un giulio
per capra, e per ciaschedunavolta, ma se
le capre magnaranno frutti caduti dall'
alberi in terra, caschi in pena di due
bolognini per capra, e per ciaschedu=
na volta.

32 v

Item che se le dette capre saranno tro=
vate in possessioni lavorative dove sieno dic=
ci pergole, o più potate, e coltivate vicino
alle pergole trenta piedi di pertica
dalle calende del mese di Marzo sino
alle Calende di Novembre caschino in
pena di otto bolognini per capra, e per
volta, avvertendo, che non s'intendano le
capre cadere in pena alcuna, stando,
o andando per la strada non facendo
danno a dette pergole, e alberi come di
sopra, dichiarando, che se dette capre sa=
ranno trovate in possessione, ove non
sia detto numero di pergole, non cadano
in pena alcuna ancorchè nella posses=
sione vicina vi fosse detto numero di
pergole, o maggiore.

Que capitula fuerunt publicata, obtenta &c.

Et ego Florius Philippinus de Castro Ursani publicus Notarius &c. fideliter, ac diligenter copiavi dictos de eorum propriis originalibus &c.

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag.ª 9. Riformanza 2.ª

= Sul tempo delle vendembie, e l'uso delle selve riservate =

In Dei Nomine Amen = Questa è la copia di certe lettere del Magnifico, ed Eccte Signore dell'una, e dell'altra Legge Dottore Gio: Francesco Andreolo d'Agubio, e della magnifica città di Spoleto suo contado, e Distretto &c. estratta dal suo proprio originale come giace per me Paolo Pulcino Notaro publico Spoletino,

33v

Io al presente Vicario, e Giudice ordina=
rio del Castello di Sellano, per ordine, e
commissione del Governo Reggimento
di detto Castello, il tenore della quale è
questo = alli Speciali nostri Charissimi
Il Difensore, e Consiglieri di Sellano =
Speciali nostri Charissimi = Avendone
fatta istanza, che vorreste poter pro=
porre, e consultare nella vostra generale
arenga, non ostante alcuno vostro Statu=
to, o Reformanza in contrario, e senza
incorrere pena riformare, che le vendem=
bie vostre comincino il primo Lunedì
del mese di Ottobre, e che non sia il
dì di San Francesco come è stato
vostro solito per il passato, e di più
ancora potere annullare la Rifor=
manza che avete di non poter tagliare,

e pascolare in certe vostre selve riservate
essendoché non faccia più al proposito vo=
stro come intendemo; Per queste nostre
cognoscendo voi essere così espediente
alla vostra Comunità, vi diamo, e conce=
demo tale licenza di poter proporre, e
consultare come di sopra senza incorrere
in alcuna pena, non ostante Statuto o Re=
formanza di detto loco in contrario, alla
quale per vigore di queste nostre ci dero=
ghiamo in tutto, e bene valete.

Concedimus ut petitur etc.

=Joannes-Franciscus Andreolus Gubernator=

Datum in Arce die 3. Februarii 1568.

Riformanza 3.a

=Vendembie.=

Pag: 9. In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem
Domini 1598: tempore Pontificatus
Domini Nostri Pii divina providentia

Pape quinti die vero 21 Mensis Mar=
tii dicti anni =

Congregati, ed in uno collegialmente coadu=
nati &c &c

de loro concordia ordinarono, delibera=
rono, statuettero, e reformarono come ap=
presso =

Che per l'avvenire perpetuamente ogni an=
no le vendembie da farsi in detto Ca=
stello di Sellano, e suo Contado co=
minciino, ed incominciare si debbiano da=
gli uomini di esso loco, e tutte altre per=
sone il primo Lunedì del mese di Otto=
bre, e non prima, e se in tal dì occor=
rerà essere la festa del glorioso San
Francesco, per venerazione della detta
festa si proroghino al dì prossimo se=
guente, ed in quel dì della detta Vene=
randa Festa non sia lecito a nessuno co=

minciare la dette vendembie. Aggiungendo
a questo che quelli che averanno da ven=
dembiare in detti lochi se non passati
quattro di da poi saranno cominciate le
altre vendembie come di sopra sotto le pe=
ne in ciaschedun caso sopradetto che si contra
venisse, quali si contengono nel presente Sta
tuto, e nel Capitolo delle vendembie nel
quarto libro, e delle Feste da guardarsi
da esiggersi de fatto, e senza alcuna dimi=
nuzione per la corte di detto Castello.
Ancora per autorità come sopra sta=
tuettero, e riformarono li detti &c
Che per tutti li tempi da venire gli
uomini del detto Castello, e suo Conta
do possano, e li sia lecito con tutte sorte
de loro bestiami pasculare nelle selve
bandite, e riservate di detto Comune,
cioè in V.o li Colli di Pupaggi, le

35v

selve poste in V.° Petri di cane, e de Mon=
te Castellano, quali si contengono nel quin=
to Libro del presente Statuto, e Capito=
lo quarto m.° E nel Capitolo = Di chi
dà danno nelle selve guardate, e ban=
nite = E che ciaschedun padrone di sel=
ve poste in detti lochi possa, e li sia le=
cito fruttare, e possedere come a loro pia=
cerà senza dimandar più alcuna li=
cenza dalla corte, ed Offiziale del
detto loco, e senza incorrere in alcuna
pena, non ostante detto Statuto, o al=
tra cosa in contrario.

E di più statuettero come di sopra li
detti Uomini, Difensore, e Consiglieri
per autorità di come sopra, che
per li tempi da venire come di sopra
nessuno possa, nè debba portare, o far por=

tare fuori del Territorio di detto Castello di

Sellano alcuna sorta di piante di alberi, nè pro=

pagini sotto pena di un fiorino per ciasche=

duna pianta, ovvero propagina di cavare,

o far cavare fuori del detto Territorio da

applicarsi come le altre pene

Et ego Paulus Pulcinus de Spoleto publicus apo=

stolica auctoritate Notarius, et Iudex or=

dinarius dicti Castri Sillani supradictis oibus

et singulis interfui, et presens fui, eaque

rogatus scribere scripsi etc

Priores Populi Civitatis Spoleti

Riformanza 4ª

Pag. 13. = Che non si possa cavar carbone fuori

del Territorio =

In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem

1568. tempore Pontificatus Smi Dni

Nostri D. Pii divina providentia Papæ

quinti, die vero 11. Aprilis ejusdem anni

Congregata, e collegialmente in uno coa=

dunata la publica, e generale arengo ... Il provid' uomo Capitan Leone Sillano uno degli uomini stanti in detta arenga &c disse, e consultò sopra la proposta della evidente utilità, che prima che non sia alcuno del Castello di Sellano, o suo Territorio possa in alcun modo vendere il Carbone ad alcun Forastiero, nemmeno portarlo a vendere ad altro luogo fuori del Territorio di detto Castello sotto la pena, ed alla pena di un fiorino per ciaschedun sacco di carbone, e di perdita delle bestie da applicarsi per la terza parte allo accusatore, al quale si creda col suo giuramento, e si debba tener segreto, e per la terza parte allo esecutore, quale si intenda il Vicario, e Giudice del pred.° Castello, e per l'altra terza parte alla Comunità di esso Castello.

Misso igitur solemni partito &c.

fuit obtentum &c.

Priores Populi Civitatis Spoleti &c.

Pag. 15. Riformanza 5.a

= Riserva di alcune selve =

In Dei Nomine Amen - = Infrascripta est copia Reformationis factę per magnificam Comunitatem Castri Sillani super reservatione silvarum dictę Communitatis repertę per me Hieronymum Angelinum civem Spoletinum apud Vicarium dicti Castri partim in Libro sexto Sr. Andreę Gentilicti, et partim in Libro secundo Sr. Andreę Pontani amborum civium Spoleti norum tunc temporis dicti Castri Vicariorum, et prout in eorum propriis originalibus appa ret per me suptum Hieronymum Vicarium de commissione Gen. Reginimis dicti Castri exaratum, cujus tenor est =

37v

Die 22: Aprilis 1573.

In valido, et sufficienti numero congregato

= Pagina 15. tergo =

Licentiatis suprptis Massariis incontinenti

prefatus Defensor, et Consiliarii decreve=

runt fieri reservam de infraptis sil=

vis Communis, et illas exbandari modo in=

frascripto cioè = La selva, e terra in Vo

Campolongo = Incominciando alla ravaja

de Campo longo per insino alla dirittura del=

li Prati di Severino, e Bernardino di Vio

e seguitando dalli Sassi di San Lazzaro in=

giù sino alla possessione di Guerrino. Item

in Voo lo Carpinito incominciando allo Fos=

sato, e seguitando sino alla selva di Gia=

co Filippo di Carlo, e di lì sino a Col=

le ardiro: Item in Vocabolo Costa-cal=

lese Incominciando dalli termini dello

Poggiolo seguitando sino alla strada ro=
mana, e sino al fossato di Costa callese sotto
pena, ed alla pena di due scudi per cia=
scuno, che sarà ritrovato a dar danno
manualmente in detti luoghi, e bolognini
due per ciascuna bestia caprina, e ciascheduna
na volta.

Pag. 16. = Et revolutis nonnullis paginis sequitur = Die
13. Maji 1756. = Supradicti homines, Defensor,
et ejus socii consiliarii ut supra in unum con=
gregati et vacantes circa necessaria commu=
nis, et quam maxime circa Reservatam
fiendam in V.o le Faccogliete visa aucto=
ritate eisdem concessa a generali arenga
sub die prima instantis mensis celebrata
unanimiter, et concorditer reservaverunt
omnes terras Communis dicti Castri Sillani exi=
stentes in Vocabolo le Faccogliete sub

38v

quibuscumque lateribus existen, et ab omni=
bus personis, et bestiis caprinis sub pena con=
tra damnum dantes manualiter dictis
Terris duorum sudorum pro quolibet, et
qualibet vice, et bon duorum pro
qualibet bestia caprina, et qualibet vice
applican ut alie pene applicate sunt
Deinde revolutis nonnullis aliis paginis di=
cti libri sequitur —
Die 22. Iulii 1576 = Publica, genera=
lique arenga &c.
Ioannes Pellis alter in dicta arenga
existens &c consulendo dixit, quod au=
ctoritate presentis arenghe detur, et da=
ta intelligatur plena potestas, et aucto=
ritas unicuique cum suo juramento accu=
sandi omnes damnum dantes manuali=
ter, vel cum bestiis ad omnes Reservatas

Communis Castri Sillani, et quod unicuique liceat forensibus damnum dantibus facere pignus, et quod medietas penarum sit applicata dicto accusatori, et omissis nonnullis ad rem non facientibus sequitur.

Placuit etc.

Et ego Hieronymus Angelinus de Spoleto etc.

Notarius etc.

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 19. t.° = Reformanza 6.a

= Del pagamento delle capre, e del numero, che se ne possono ritenere, e pene di chi contrafarrà. =

In Nomine Domini Amen = Anno a nativitate Dni Nostri Jesu Christi 1582. Die vero 18. Mensis Martii Pontificatus Smi in Xto Patris, et D. N. D. Gregorii divina providentia Papae XIII.

Publica generalique arenga Communis hominum, et Universitatis Castri Sillani etc. etc.

Bernardinus Mattei in dicto Castro Sillani unus ex hominibus in dicta arenga existen. surgens etc. dixit =

Che conoscendosi man. fortemente il danno, che si riceve per lo ritenere le capre di più numero di quello, che per il primitivo Statuto di questa Communità viene ordinato, che per autorità della presente arenga s'intenda infirmato in tutto, e per tutto fino alla fine il Capitolo di esso Statuto nel quinto Libro dei danni dati a Cap. 13. e carte 118. sulla Rubrica

Del modo di ritener le capre, e delle pene di quelli che contrafaranno, e fanno danno =

Aggiungendo, che per l'avvenire qualunque

persona di qualunque dignità, grado, stato,
e condizione se sia tanto di detto Castello,
quanto abitante, le vorrà ritenere nel
Territorio di detto Castello maggior quan=
tità di capre di quella, che si contiene
in detto Capitolo letto adesso per il Sr.
Vicario le possa ritenere fino al numero
di cinquanta, purchè paghi ogni anno
per tutto il mese di Maggio alla Co=
munità di detto Castello, ed in suo nome
al Camerlengo generale di essa un
giulio per capra, e per ciaschedun anno
cioè sopra al numero proibito per
detto Capitolo, eccettuando da detto pa=
gamento le cioppe e caprette nate
di quelle istesso anno. E qualunque per=
sona volesse ritenere più di dette cin=

40v

quanta capre in tutto sino a qualsi=
voglia numero, li sia lecito similmente
ritenerle, con peso però di pagare
ogni anno a detta Communità in detto
tempo come di sopra venti scudi per
centinaro di capre, e debba pagare
per un centinaro intero ancorchè
non ne tenesse più di due, o tre sopra
dette 50., quali capre si debbano assegna=
re al Vicario di detto Castello, e pagare
la detta tassa siccome si è detto per
tutto il detto mese di Maggio prossimo
da venire, e così continuare ogni anno.
E quelli, che non vorranno ritenere det=
te capre, e pagare la detta tassa, le
debbano levar fuora del detto Territorio
di Sellano per tutto il mese di Maggio pros=

simo da venire di questo primo anno. Ri=
servandosi il numero, che si concede per detto
capitale libero senza pagare alcuna cosa
sotto pena di chi contraverrà alle pre=
senti Arringhe, e Reformanze, e ad ogni
parte di essa di uno scudo per capra
da applicarsi per la metà alla Commu=
nità, e Vicario, che sarà per li tempi.
E che per il presente Decreto s'intendano
confirmati tutti i Capitoli, e Rifor=
manze fatte sino al presente giorno
contro quelli che facessero danno con
dette capre, o che pascolassero in luoghi
proibiti di detti Statuti, E che nelle
predette cose si possa procedere per ac=
cusa, denunzia, inquisizione, ed in ogni
miglior modo. Item che il Provicario, e

41 v

Uomo Difensore che saranno per li tempi

sieno tenuti di fare osservare il presente

Decreto, e se sarà di bisogno invocarci il

braccio del S. Superiore sotto pena

di uno scudo per uno da scomputarseli

a loro nel solito salario, se saranno ne=

gligenti al Sindacato.

Item, che nella medesima pena di un giulio

incorrano tutti i Forastieri, se saranno tro=

vati dentro al Territorio Sellanese pa=

scendo dette bestie caprine da appli=

carsi per la metà a detta Reverenda

Camera, e pel resto alla detta Commu=

nità, e Vicario, che sarà per li tempi, e che

il presente Decreto si debba fare intimare

alli Castelli convicini nostri fra quin=

dici giorni dopoché sarà confirmato da

detto S.r Superiore e fattane menzione
per d.o S.r Vicario al suo libro Item che se
il presente partito, si debbia fare scrivere
nel Libro dei Statuti di detto Castello, e
e che debbia farsi confermare per chi
spetta.

Dominicus Antonii alius in dicta arenga exi=
stens, et surgens, dixit, et confirmavit
consultum predictum Bernardini Mattei
ut supra redditum = Aggiungendo, che
il Reggimento di detto Castello, che sarà per
li tempi abbia piena autorità di levar
quel tanto che gli parrà conveniente
della rata della Communità, e Vicario, e
attribuirlo per ricognizione dell' Officiale
dei danni dati, o altri che farà inven=
zione di quelli, che contraverranno al
presente Decreto, e tutto quello che sarà

fatto per detto Reggimento vaglia di ra=
gion piena.

Franciscus Cesaris de dicto Castro alius &
confirmavit ~

Datis igitur, et recollectis & fuit obtentum &

Confirmamus, et observari mandamus ut supra

Hier.s Martiarius Gub.r

Priores Populi Civitatis Spoleti ~

Riformanza 7a

Pag. 22. tergo= Circa le Vendembie =

In Nomine Domini Amen = Anno ejus=
dem 1588. die vero 16. mensis 8bris &

Congregat. arenga tam generali, quam Po=
puli Castri Sillani ~

Joseph Andree unus in dicta arenga existens
surgens & Dixit = Io confermo il detto
di Giuseppe di Andrea, e che si metta allo
Statuto quanto si delibera per detta

a verga, e se il Difensore, e Consiglieri non

manderanno ad esecuzione caschino in

pena del loro salario da applicarsi se=

condo il solito =

= Viva voce obtentum =

Et quia ego Mattheus Spireus de No=

tarius &

Riformanza 8.a

Pag. 23. 8o = Sopra l'istesso oggetto =

In Dei Nõe amen = anno ejusdem 1589

die vero 29 7bris

Legitime congregata

Si videtur presenti aravgiste prorogare

vindemiam attento quod uve nondum sint

mature, non obstante forma Statuti, stante

licentia obtenta ab Illmo, et Rmo Dño

Gubre Spoleti cum derogatione dicti

Statuti, prout latius constat per litteras ejus=

43v

dem Ill.mi Domini Gubernatoris per me Vicarium in dicta arenga lectas, et publicatas etc., quarum litterarum te=nor talis est =

Alli Magnifici nostri Carissimi

Il Difensore, e Consiglieri di Sellano =

Magnifici nostri Carissimi = Poiché come scrivete, le uve di codesto Territorio non saran mature, che al tempo debito non si possono vendembiare, e contentiamo, che possiate allongare il tempo a ven=dembiare, regolandovi per l'avvenire secondo la qualità dei tempi sì nel pro=longare, come nell'abbreviare la vendembia, non ostante qualsivoglia ordine in contrario, al quale per tenore delle presen=ti deroghiamo e state sani —

Di Spoleto li 26. di 7bre 1589.

Vro il Vesc.o di Capri Governatore di Spoleti

Et omissis nonnullis consiliis in dicta arenga

factis super dicta proposita, sequitur —

Bernardinus Matthei alius et dixit —

Che per autorità della presente arenga, e

per vigore della licenza ottenuta da

Mons.r Ill.mo Gov.re di Spoleti questi

anno le vigne, e le altre viti da

basso se vendembino alli nove di Ottobre

prossimo, e la vendembia generale si co=

minci li 16. del medesimo, e dal Ponte

di Barco in su quattro giorni dopoi se=

condo la forma dello Statuto.

E per l'avvenire perpetuamente ogni an=

no si debba congregare l'arenga gene=

rale la terza domenica di 7bre, ovvero

il giorno di San Matteo, ed in quella

si debbia decretare, e risolvere, se la ven=
dembia per quell' anno si ha da pro=
lungare, ovvero abbreviare secondo la qua=
lità dei tempi.

Quod dictum victum, et obtentum fuit
viva voce

Et ego Mattheus Spineus Notarius
scripsi, idcirque publicavi

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 24.

Riformanza 9.ª

Sui danni dati, e Riservo di alcune
selve =

In Dei Nomine Amen = Anno ejus=
dem 1590, die vero prima Mensis No=
vembris vacante sede ab obitu felicis
recordationis Urbani Pape septimi

Publica et generali arenga etc.

Somelutius Simi unus ex consultoribus

in dicta arenga existen surgens etc.

dixit

Che per autorità della presente arenga

s'intenda fare una reservata nelle

selve della Communità in V.o la Costa

del Travaglio appresso i suoi notissimi

lati, salvo etc. il tagliar tanto s'intenda

rimesso al Reggimento sopra detti Riservi

a imponer quelle pene, e fare altre in=

quisizioni necessarie, ed opportune.

Hieronymus Natalutii surgens confirmavit etc.

Quod dictum victum, et obtentum fuit

nemine discrepante

Josephus Andree unus ex consultoribus etc. sur=

gens etc. dixit = Attesochè ogni dì più

si fanno grandissimi danni manual=

mente per esservi poca pena, per autorità

della presente arenga. il Reggimen=
to debba eleggere tre Massari, quali
insieme abbiano piena autorità quan=
to la presente arenga di accrescere le pene
delli danni che si faurò manualmente, e
formarci Capitoli, e imponer pene, siccome
meglio parerà, e piacerà alli detti Massa=
ri, e Reggimento, e fatti che saranno det=
ti Capitoli, e pene describerli nello Sta=
tuto, e farli confirmare dalli Sri Supe=
riori di Spoleto.

Bussenius Diodori alius ex consultoribus
confirmavit.

Quod dictum victum fuit de viva voce, et
nemine discrepante &c.

Die 3. Martii 1591 = Congregato honora=
to Regimine in Cancellaria Palatii &c.
Vocatis et coadunatis Massariis super

periis manualiter augendis in vim Decreti generalis Arenghe unanimiter, et de communi consensu deliberaverunt, et decreverunt &c.

In prima, che qualunque persona sarà ritrovata nella vigna o pergola di altri, ovvero che stesse a piedi della pergola, o vigna, o ci fosse salito, che mangiasse uva, e l'avesse colta, cada in pena di giulii cinque, e la notte raddoppii la pena, dichiarando ancora, che incorra in pena di due giulii per raspo d'uva, e la notte raddoppii, ed il medesimo s'intenda essere incorso nella detta pena quello fusse trovato dall' Offiziale che portasse più dell' uva, che li è concesso dallo Statuto.

Item, che qualunque persona sarà ritrovata a dar danno nella possessione di

altri a qual si voglia sorta di frutti
domestici come pera, mela, brugnoli
noci, fichi, ammandole, ed altri frutti
domestici insitati incorra in pena di
giulii due per ciascheduno, e ciascheduna
volta, e la notte sia duplicata la pena
e che s'intenda ancora compreso in questo Ca=
pitolo le cerase che stanno nelle possessio=
ni seminate, ma se non sarà seminato
incorra solo in pena di un giulio per
volta.
Item che tutte quelle persone saranno
ritrovate a dar danno alli frutti
silvestri di altri che sono nelle possessio=
ni lavorative, intendendoci ancole ca=
stagne, incorrano in pena di un giulio
per ciascheduno, e ciascheduna volta, e la

notte raddoppii, e nella medesima pena incorra quello sarà ritrovato dar dan=no in qualsivoglia generazione di legumi di altri, e di notte cinque giulii, ed altri frutti silvestri fuor delle terre lavo=rative in pena di un grosso per ciascuno e ciascheduna volta, e la notte duplicato.

Item chi fosse trovato a tagliar vite, ovvero alberi fruttiferi incorra in pena di uno scudo per ciascheduno, e ciascheduna volta tanto il dì, quanto la notte.

Item che tutte quelle persone che saran=no ritrovate a tagliare, e mozzare legne, e frasche nelle selve, e possessioni di altri, e guastando, e togliendo fratte, o appaz=zime, palanche fittoli, pertiche, ed altre frasche dell' orto, e sepe delle vigne

e possessioni di altri incorra in pena di un giulio per ciascheduno, e ciascheduna volta, e la notte sia duplicata, e caricandoci la bestia di dette legna, e frasche in pena di due giulii per volta, e per bestia, e la notte raddoppii.

Item tutti li Forastieri tanto uomini quanto donne, che stanno nel Territorio di Sellano, e che non sono fatti Sellanesi essendo trovati a tagliare nelle selve, e possessioni di altri, ed anco in quelle della Città incorrano in pena del doppio di quello incorrano li Sellanesi.

Item chi fosse trovato a far fronde negli alberi delle possessioni di altri senza licenza delli Padroni caschi in pena di due giulii per volta, e la notte sia duplicata

Item che fosse trovato a cavar qualsi=
voglia sorte di piante nelle possessioni,
e limiti di altri incorra in pena di
un fiorino per pianta, ed essendo tro=
vato a cavare nelle selve, in pena di
un giulio per pianta.

Item se alcuno fosse ritrovato a cavar
fuora dal Territorio piante di nessuna
sorte incorra in pena di uno scudo per
volta, e perdita di esse piante.

Item se l'Offiziale facesse simonia veru=
na, ovvero che si trovasse che si ac=
cordasse, o pigliasse denaro, caschi in
pena di cinque scudi per volta tanto
l'Uffiziale, quanto anco quello che li
darà danari che si accordasse con esso
e quando detto Offiziale daggesse

danno in qualsivoglia modo caschi in pena del doppio che incorrano gli altri uomini di Sellano, e che ognuno lo possa accusare con un testimonio degno di fede.

In Dei Noẽ amen. = Hæc est copia cujusdam Decreti facti ab honorato Regimine Castri Sillani per arengam sub die 13. Aprilis 1586. in hunc modum.

Che nessuna persona abbia ardire mozzare sotto pena di uno scudo de chi sarà trovato a mozzare da applicarsi un quarto all' Esecutore, uno all' Inventore, o accusatore, ed il resto alla Communità, e che si creda ad un testimonio degno di fede, e che se ne possa fare inquisizione ex officio, e si proceda in ogni miglior modo nella Selva della

Comunità in V.º le Felciatelle da un lato la Comunità la strada che va a Colle longo, Valle Fieno, e li beni delli Eredi di Paolo di Alessandro

Et quia ego Alexander Riccardus publicus apostolica auctoritate Notarius de Spoleto, et Vicarius de

Priores populi Civitatis Spoleti

Pag. 30.

Riformanza 10.ª

= Duplicazione di pene per i danni dati =

In Dei Nomine amen = Hoc presenti publico Documento cunctis pateat evidenter, et sit notum, qualiter sub inserta copia, sive exemplum est cujusdam Reformationis facte per honoratum Regimen Castri Sillani Districtus Illmę Civitatis Spoleti sicut apparet in primo Libro

mei infrascripti Notarii, cujus tenor
est talis =

Desiderando l'Uomo Difensore, e Consi=
glieri del Castello di Sellano, che in
questo loro Castello predetto si facciano
quanto minori danni sia possibile, e
vedendo l'intolerabili danni, che conti=
nuamente danno le bestie porcine per la
bassezza delle pene, in virtù dell'autori=
tà, che li è stata concessa dall'Aren=
ga generale sopra questo fatto cele=
brata sotto il giorno 17. di 9bre 1596.
sotto rogito di Ser Maurizio ardito,
siccome apparisce al suo Libro a carte 6.
in virtù del presente Decreto deliberano
che per l'avvenire tutte quelle bestie
porcine che saranno trovate a far dan=

no in qualsivoglia modo, il padrone di dette bestie incorra in pena doppia di quello che dichiara, ed ha dichiarato sino al presente di lo Statuto di Sellano predetto da applicarsi come le altre pene, e deliberamo, ed ordinamo per l'autorità concessa, e per l'autorità del nostro Officio, che il presente Decreto acciò di ragion vaglia si faccia confirmare dall'Illmo, e Rmo Sr Governatore di Spoleto, se sarà con bona grazia di Sa Sa Illma, e Rma &c

Et ego Gabriel Gentilettus de Spoleto Notarius &c &c

Priores populi Civitatis Spoleti

Riformanza 11.a

Pag.a 34.

= Tassa dei Forensi, che ritengono bestie

50v

nel Territorio di Sellano =

In Dei Nomine Amen = anno Domini 1600.

Die vero 22. 8bris mensis dicti anni,

Pontificatus Sanctissimi in Xsto Patris, et

D. N. D. Clementis Divina providentia

Papæ 8vi

Legitime congregata etc.

Egregius vir Ioannes Cesaris unus ex ho=

minibus in dicta arenga existentibus

dixit ———

Che per autorità della presente arenga

s'intenda statuito, che tutti lavoratori

forastici, che non sono soggetti al Comune
di Sellano, e che abitano nel Castello di
di Sellano, e suo Territorio, e che tengono

bestie in detto Castello, e Territorio deb-

biano pagare alla nostra Communità

quindici scudi l'anno, e li altri forastici

non soggetti come di sopra, che abitano,

o abiteranno in detto Castello, e Territorio

debbiano pagare dieci scudi come di so=
pra tenendoci bestiame, ma quelli che abita=
no, o abiteranno come di sopra, e non ci tengo=
no bestiame paghino scudi cinque, ma
tenendoci bestiame, ne paghino dieci etc.

Placuit etc.

Et ego Joannes Leoncillus de Spoleto
Notarius etc.

Priores populi Civitatis Spoleti

Pag. 36 = Riformanza 12.ª

= Riserva di Montegiugo =

In Dei Nomine Amen = Die 21 Xbris
1600 Congregato honorato Regimine
etc. Congregata, et coadunata publi=
ca, generalique arenga etc. ac Popu=
li Communis, et hominum Castri Sillani

51v

Egregius vir Pier-Thomas Liperi alter in dicta arenga existens surgens continuando dictum dixit = Io sono di parere, che si faccia una Riformanza, e Riservata della selva del Commune in V.° Monte di Girgo secondo sono state fatte le altre Riformanze, e Reservate delle selve della Comunità, con patto però, che ad ogni Sellanese sia lecito pascolare in dette selve, ma non tagliarci, nè levarci sotto le pene contenute nelle altre riservate della nostra communità

Placuit honorato Regimini mittere ad partitum &

Et quia ego Gabriel Tottus & Notarius & Priores Populi Civitatis Spoleti

Riformanza 13.a

= Riservata della Serra di Catena =

In Dei Nomine Amen = anno ejusdem 1601. die vero 12. Mensis Junii dicti anni tempore Pontificatus Smi Dni Nostri Dni Clementis divina providentia Papę 8.vi anno ejus nono

Congregato honorato Regimine

Franciscus Cesaris per bullectinum extractus unus de existentibus in dicta arenga surgens ac dixit = Io sono di parere che si faccia la ~~Reformanza~~ reservata delli Beni del Comune V.o la Serra di Catena secondo le altre Riservate fatte della Communità con le medesime pene, e proibizioni, che stanno nelle altre reservate della Communità.

= Placuit &c

52v

Et quia ego Gabriel Tottus de Spo=
leto due notarius de

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 37. t. Reformanza 24.ª

Per il pagamento di un giulio per ca=
pra sopra il numero concesso nello Sta=
tuto =

In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem 1601:
Die vero 10.º Mensis Augusti ejusdem
anni tempore Pontificatus Smi Dni
Nostri Dni Clementis divina provi=
dentia Papæ octavi

Publica, generalique arenga de populi, et
hominum Castri Sillani in vim litte=
rarum Illmi et Rmi D. V. Guberna=
toris Spoleti honorato Regimini Castri
Sillani directarum, honoris, et de

Gregorius Artusius unus ex assistentibus in dicta arenga surgens et consulendo dixit=

\+ Che le selve tagliate, e che si tagliano dal li particolari per autorità della presente arenga s'intendano bandite per tre anni tagliate che sono, e che basti di esser bandite solo una volta, e che le capre, che ci vanno a far danno in detto tempo paghino un grosso per capra li padroni di esse capre, e per ogni volta, che ci daranno danno, e vincendosi questo mio consulto, si metta nello Statuto con le altre Riformanze del presente Reggimento sotto pena di dieci scudi, e si faccia confirmare in Spoleto.

Gabriel Tottus Notarius

Placuit Dominis Prioribus Populi Civitatis Spoleti

Riformanza 16.a

Pena delle medesime capre nella ~~selva~~ tagliate, e nella selva delli Padri Cappuccini ~~ed~~ ed altre disposizioni penali.

In Dei Noe Amen = Anno ejusdem 1602 die vero 21. Xbris dicti anni Pontificatus Sanctissimi d.ni Clementis divina providentia Papae octavi

Congregati personalmente, e di concordia l'infrascritti Uomini di Sellano, e Montesanto cioè [illegible] di commune concordia fecero, ed imposero le infrascritte pene

Prima che qualunque persona dei detti luoghi, e loro contado, e Territorio tagliasse in detta selva incorra in pena di uno scudo per ciascheduno, e ciascheduna volta,

e trovandosi che avesse tagliato più di una soma di legna, detta pena s'inten=da duplicata cioè di due scudi.

Item che nelle tagliate tanto fatte, quan=to da farsi per l'avvenire in detta Selva per tre anni continuati nessuna per=sona dè detti luoghi, e loro Territorio come di sopra possa pascolare nè fare pascolare bovi, nè capre sotto pena di un grosso per ciascheduna bestia, e ciasche=duna volta.

Item che nessuna persona come di sopra possa dar danno manualmente, nè con bestie dentro l'orto dei detti RR.di Padri Cappuccini sotto pena di due car=lini per ciascheduna bestia, e di due scudi per persona per ciascheduna, e ciascheduna volta respective

54v

Item che tutti quelli, che se troveranno dar danno tanto manualmente come con bestie oltre le pene sudette siano tenuti, ed obligati pagare il danno da estimarsi dall' estimatore dei luoghi, quale si debba applicare al d.º luogo di cappuccini, od altro luogo pio.

Item che le sudette pene di notte s' intendano tutte duplicate

Item che nelle dette pene vi possano procedere tanto l' Ordinarii di dette Università, quanto l' Officiali dei danni dati anco per inquisizione, ed in ogni altro miglior modo.

Item, che nelle sudette pene v' incorra ciascuno, e l' eccettuati dalli Statuti di detti

luoghi.

Item che delli presenti convenzioni, e capitoli ciascuno di detti luoghi fra il termine di otto giorni sia tenuto, ed obligato mandarne copia publica all'altro quali poi l'abbino da registrare nelli loro Statuti, e far confirmare dalli Superiori, acciò abbia da durare perpetuamente

E per fede della verità tutti si sono sottoscritti di lor propria mano

Et ego Alexander Riccardus a Spoleto publicus apostolica auctoritate Notarius

Priores populi Civitatis Spoleti

Pag. 40.

Riformanza 17.ª

Pena di chi butta calce nel Fiume Viggie=

55v

In Dei Nom.e Amen = Anno Domini 1603., die vero 4.a mensis Martii tempore Pontificatus S.mi in Xto Patris, et D. N. D. Clementis divina providentia Papae octavi anno 12.°

Publica generalique arenga Communis, et hominum Castri Sillani congregata etc.

Ser Consortus Vannius alius ex consultoribus in dicta arenga existens, et surgens dico =

Che per l'avvenire nessuno abbia ardire buttare calcina in detto Fiume alla pena di dieci scudi per ciascheduno, e ciascheduna volta da applicarsi per la metà alla R.da Camera, e dell'altra metà un terzo alla Comunità,

un terzo all' Accusatore, ed un terzo
al Vicario per li tempi, e che si possa pro=
cedere per via d' inquisizione denunzia,
o in ogni altro miglior modo, e
vincendosi questo Consulto, lo debbia
il Reggimento registrarlo in Statuto di
Riformanze, e farlo confirmare dai
Signori Superiori
Et quia ego Alexander Riccardus No=
tarius etc.

Priores populi Civitatis Spoleti

Riformanza 18.a

Pag. 46.

= Sulle Capre =

In Dei Noe amen = Anno Domini
1612 = Die vero 13. Mensis Maij di=
cti anni tempore Pontificatus Sanctis=
simi Dni nostri Dni Pauli divina

56v

providentia Papae quinti

Congregato honorato Regimine

Alexander Sallus unus ex consultoribus

Idem continuando dixit = Vedendosi,

che li nostri convicini con le loro

capre giornalmente danneggiano il

nostro Territorio con menarle per tutto

Io penso che non è bene di togliere

il pane alli figlioli, e darlo ad altri;

acciò li Sellanesi possino più facilmente

tenerle son di parere, che se li faccia

spagare solo un grosso per capra, qua=

le si abbia da spagare quarteria per

quarteria, e il tutto sia con buona

grazia delli Sri Superiori, e non altri=

menti

Confortus Varnius alter consultor surgens

et super publica et evidenti utili=

tate dixit =

Perchè si vede, che tutti li Convicini
ritengono un gran numero di capre, e
con quelle sconfinano, o fanno grandis=
simi danni nel nostro Territorio.
Io sono di parere, che ad ognuno del
nostro Territorio gli sia lecito di farne
preda, ovvero pegno, e che quello, che farà
l'invenzione conseguisca tutta la pena,
ed inoltre son di parere, che si possino
ritenere otto capre per fuoco senza pa=
garne colta, e da otto in su per detta
colta si paghi un grosso per capra
sino al numero di cinquanta, e da cin=
quanta in su conforme allo Statuto, con
questo che se li faccia un confino, che
le capre non possano pascolare nelle
selve dove stanno le pergole, e quello,
che sconfinerà questo confino caschi in

pena di un giulio per capra, e che
non si possano secare nè capretti, nè
cascio fuori del Territorio senza li=
cenza da ottenersi dalli Vicarii,
che saranno per li tempi con l'inter=
vento delli Difensori, quale licen=
za non se gli debbia dare senon in
caso di presentare, e cavando detta
greggia senza licenza incorra in pena
di mezzo scudo per ciascuna volta, e del=
la perdita della robba da applicarsi
conforme al solito, e vincendosi que=
sto mio Consulto si metta nello Sta=
tuto e si faccia confirmare dall'Illmo
Giudice
E perchè questi Caprari fanno grandissi=
mi danni in scappocciare alberi

per dette capre, che detti Caprari, e Custodi di capre non possano portare accette, remmaro altro ferro da tagliare sotto pena di un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, e che il tutto si faci con buona grazia delli S.ri Superiori.

= Placuit

Et ego Angelus Lucchettus de Castro Collisarzonis ... Notarius

Anno 1612.

{Di carattere posteriore, e senza data si legge li appresso = Infirmamus et abolerinandamus tanquam coira medicinalia.}

= J. A. M. =

Pag. 419. = Riformanza 49.a

= Tassa delle Capre =

In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem 1620. die vero 17. Mensis Maij dicti anni

58v

tempore Pontificatus Smi D. N. D.
Pauli divina providentia Papę quinti
Congregato honorato Regimine ~~
Inprimis ~~~

Et Confortus Vannius unus ex con=
sultoribus surgens ~~ dixit =

Essendosi nelli anni passati da que=
sto publico fatta una Riformanza
intorno al ritenere le capre oltre al
numero che si concede dallo Statuto
perchè detta Riformanza per l'
oscurità, parzialità, ed anco iniqui=
tà che si scorge in essa, alcuni Signo=
ri superiori l'hanno interpetrata in
un modo, alcuni poi in un altro,
dal che questa Communità ne ha pa=
tito molto danno sì per le liti che ha
avute con li particolari, per li ricor=

si che si sono fatti a Spoleto, come
anche dal danneggiare che si è fatto
da quelli che tenevano gran nu=
mero di capre, ed essendosi circa
due anni sono ultimamente discorso
questo fatto avanti a Mons.r Ill.mo
Campeggi presente Governatore, nella
quale discussione da Mons.r Ill.mo fu
ordinato che fino a quel giorno si
osservasse il solito, e che la Comunità
provvedesse per l'avvenire, il che non
è stato mai fatto, per rimediare
dunque a questi inconvenienti, ed
affinchè la Communità non possi
essere defraudata per dichiarazio=
ne di tal fatto. = Io sono di pa=

59 v

tere, che non si possino ritenere, nè
pasculare per il territorio di Sellano
se non quattro capre sole per ciasche=
dun fuoco, e chi le vorrà ritenere so=
pra detto numero, che le possa ritenere
conforme alla detta Riformanza pa=
gando un giulio per ciascheduna ca=
pra sopra a detto numero sino a 50.
capre per ciascheduń anno da pagar=
si anticipatamente al principio dell'
anno, dichiarando, che l' anno prin=
cipia nel presente mese di Maggio, e
come seguita da finirsi, e chi cene
terrà più di detto numero di 50.
che possa tenere pagando due giu=
lij per ciascuna capra sino a cento, e
da cento in su non se ne possa rite=

ner più; e quelli che ce le metteranno
dopo il presente mese di Maggio debba=
no pagare un giulio per ciascuna capra
anticipatamente, mentre ce le metterà dal=
le dette quattro fino a cinquanta, e
da cinquanta in cento due giuli per
capra, e detto pagamento non gli suffra=
ghi se non fino al mese di Maggio
che segue dopochè l'averà messe sotto
la pena che si contiene nella d.a Ri=
formanza da applicarsi come in essa
si contiene, e da seguitare ogni anno
come segue in questa maniera fino a
che si farà dalla Communità altra
provisione. Et omissis etc.
Placuit etc. Fuit victum
Et ego Angelus Lucchettus de Castro Cast. Lisaz=

60v

Ronis [illegible] Notariis [illegible]

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 53. = Riformanza 20.a

= Riserva della selva Coarda =

In Dei Nõe Amen anno Domini 1632. die vero 14. mensis Xbris tempore Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Dni Urbani divina providentia Papæ octavi

Congregato honorato Regimine

Io sono di parere parendo però alla presente generale arenga, che s'intenda riservata fra le altre selve di questa Communità la selva, detta la Coarda conforme alla selva delle Felciarelle, e vincendosi questo mio Consulta si debba far mettere fra le altre Riformanze nel nostro Statuto dall' onorato Reggimento con la solita licenza

Placuit &c. victum &c.

Et ego Victorius Ammira de Spoleto publica auctoritate Notarius, et ad presens Castri Sillani Vicarius

Confirmamus &c.

Priores Populi Civitatis Spoleti

Riformanza 21.ª

Pag.e 79. e 80. Sulla ritenzione delle capre; sui danni dati

In Dei Nomine Amen, Anno ejusdem 1683 die vero 21. Mensis 9bris tempore Ponti=ficatus Innocentii XI. Summi Pontificis an=no ejus octavo

Congregato honorato Regimine Comunitatis Terre Sillani &c.

Petrus Severus alter è Surgentibus consu=lendo &c. dixit

Che per utile della vostra Communità, e con licenza delli Signori Superiori sia lecito per

l'avvenire ad ogniuomo della terra di
Sellano, e suo Territorio, cioè veri Sella
nesi ritenere quella quantità di capre
che li parerà con pagare annualmente alla
nostra Commune un carlino per capra, e
mettendole fra l'anno con pagare per ra
ta di tempo, e nel rimanente si debba os=
servare lo Statuto sopra i danni che
potessero apportare dette bestie, e vincen=
dosi questo mio Dee

D. Augustinus Severinus alter ẽ surgens ẽ con=
firmavit consultum Petri Severi quoad re=
tentionem capellarum, et continuando
dixit =

Sono di parere per l'avvenire, con licenza del=
li Signori Superiori non sia lecito ad
alcuna persona dar danno manualmente,
nè con bestie in qualsivoglia frutto di albe
ra, voglio dire in uve, mele, noci, castagne,

pere ghiande tanto minuta, quanto grossa, in quanto alla minuta per tutto il mese di 8bre, ed in quanto alli altri frutti per tutti li 15. del detto mese, e contravenendo sia lecito potere accusare li trasgressori con farli pagare la pena contenuta nel nostro statuto, e vincendosi questo mio consulto etc.

Placuit etc.

Et ego Dionisius Gusuirus Sillanensis

Notarius

Viso supto consilio, visisque consultibus Consiliariorum, consideratis considerandis presens consilium approbamus, et confirmamus cum hac tamen conditione in ea parte in qua disponitur super solutione, que debet fieri pro retentione Capellarum, quod nihil intelligatur innovatum nisi quod possint retineri Ca=

pelle ad libitum, et quod pro qualibet
Capella non solvatur, nisi Carlenus, vo=
lentes quod per hoc consilium nullum
intelligatur illatum prejudicium illis
qui Capellas retinere usque adhuc fu=
erunt soliti, et ita ē omni &c.

= B. I. Gubernator =

Riformanza 22.a

Circa la ritenzione delle Capre =

Pagina 83. In Dei Nomine Amen = Anno ejus=
dem 1684 die vero 23. Mensis Augusti
sedente S.mo D.no Nostro Domino In=
nocentio divina providentia Papa
XI. &c.
Congregato honorabili Regimine Terre Sil=
lani &c. Spaccamilleus in eadem generali
Stefanus Spaccamilleus in eadem generali
Arenga existens &c. dixit =

Io sono di parere, che circa il ritenere le Capre si osservi il solito di prima tanto in ritenerle, quanto in pagare, e che l'ultima Riformanza fatta da questa Comunità in ritenere con pagare la Colletta delle dette Bestie sia nulla, invalida, e di questo mio Consulto se ne faccia Riformanza da approvarsi dalli Signori Superiori etc.

Confirmamus etc. Placuit etc.

Victum etc.

Et ego Dominicus Schirettus de Villo publicus appostolica auctoritate Notarius etc.

Visis { consideratis etc., et precipue viso alio consilio habito die 11 mensis 9bris proxime preteriti, et visa nostra confirmatione dicti consilii iustis de causis animum nostrum moventibus predictum

63v

consilium, et licentiam predictam abolendo, et annullando hoc presens tantum suprascriptum confirmamus, et servari mandamus, dummodo non obstent Bulle, et Constitutiones Dominorum Superiorum, et ita & omni &c.

Datum ex arce Spoleti hac die 4.a 7bris 1684.

B. J. Gubernator

Indice di quanto si contiene nel presente Quaderno

Numero della Pagina | del Capitolo

Dal Libro secondo delli Statuti

1. XXXIX. Che tutte le pene, o tutti i banni s'intendano alla Marchigiana

Dal Libro quarto delli Estraordinarii

XVII. Della pena di chi cava, o mette termini
XX. Della pena di chi ingombra alcuna cosa, o via vicinale
XXI. Della pena di chi leva l'acqua dal suo corso
2. XXII. Della pena di chi vendembia innanzi a un certo tempo
XXX. Della pena di quelli che lavano panni, uccellano,
3. e fanno bruttezza appresso alle Fonti, li Laghi, o soglie per 5. piedi di pertica
4. XXXVIII. Della pena di chi fa impedimento all'ara di alcuno
XLVI. Che nessuna persona possa pigliare, ovvero ammazzare colombe, e del prezzo delli piccioni
5. L. Che nessuno possa ritenere più di tre porci nel Castello di Sellano o suo Territorio

Dal Libro quinto dei Danai dati

1. Della elezione dei Sallari, e loro Officio

9. 2. Della pena di chi taglia, o scortica alcun albore, o pergula, o vite

10. 3. Della pena di chi ammazza, o percuote alcuni animale

11. 4. Della pena di chi butta le pietre nella possessio=ne di altri

12. 5. Della pena di chi occupa, o piglia della via del Comune o delli fossi del detto Castello

14. 6. Della pena di chi fa la via maliziosa per la possessione di alcuno

7. Della pena di chi taglia, o guasta arbore che stia nella possessione di altri

15. 8. Della pena di chi allarga, o restringe al=cun sentiero

9. Della pena di quello che non inalza, o leva le fra=sche dell'albero, le quali pendessero sopra la possessione di alcuno, o che impediscano la via, ovvero il passaggio.

10. Della pena di chi dà danno personalmente nelle vigne, pergole, zafferame, canepa, legu=mi, orto, ovvero albero fruttifero

17. 11. Della pena di chi dà danno con bestie, e delli Forastieri che ritengono bestie, e ani=

mali nel Territorio di Sellano.

22 12. Della pena di quelli che ritengono bestie a pascolare nella costa delli Molini, e nel le piazze delle Chiese.

23 13. Del modo di ritenere le capre, e della pena di quelli che contrafanno, o fanno danno

25. 14. Della pena di chi dà danno nelle selve guardate, e bandite.

26 15. Che l'Offiziale riscuota le pene dei danni dati fra un certo tempo

16. Che tutti Statuti, Ordinamenti, e Riformanze fatte siano cassi, e di nessun valore siano, ma solamente vagliano li Capitoli delli presenti Statuti.

27 17. Che se fosse ritrovato, o scritto alcun Capitolo nel Volume delli presenti Statuti contro li patti del Comune di Spoleto, e del Comune di Sellano non vaglia

Addizioni

27

Al quarto Libro delli Estraordinarii

al Capitolo

28 XXII. Della pena di quelli, che vendembiano innanti a un certo tempo

Del quinto Libro dei danni dati

al X. Della pena di chi dà danno personalmente nelle vigne, pergole, zafferame, caneva, orto, o albore fruttifero.

29 al XI. Della pena di chi dà danno con bestie, e delli Forastieri, che ritengono bestie ed animali nel Territorio di Sellano

30 al XIII. Del modo di ritenere le capre, e della pena di quelli, che contrafanno, e fanno danno.

Seguono le Riformanze

1.ª Dei Porci, ritenzione, e quantità, e danni delle Capre.

33 2.ª Sul tempo delle vendembie, e l'uso delle selve riservate.

34 3.ª Vendembie.

36 4.ª Che non si possa cavar carbone fuori del Territorio

13

37 5.° Riservo di alcune selve

39 6.° Del pagamento delle capre, del numero che se ne può ritenere, e pene di chi contrafarrà.

42 7.° Circa le vendembie

43 8.° Sopra l'istesso oggetto

44 9.° Sui danni dati, e Riservo di alcune selve

49 10.° Duplicazione di pene per i danni dati

50 11.° Tassa dei Forensi che ritengono bestie nel Territorio di Sellano.

51 12.° Riserva di Monte Giugo.

52 13.° Riservata della Serra di Catena.

14.° Per il pagamento di un giulio per capra sopra il numero concesso nello Statuto.

15.° Pena delle Capre nelle tagliate

53. 16.° Pena delle medesime Capre nella Selva delli Padri Cappuccini, ed altre disposizioni penali.

55. 17.° Pena di chi butta calce nel Fiume Viggie

56. 18.° Sulle capre

58. 19.° Tassa delle Capre

60. 20.° Riserva della Selva Coarda

61. 21.° Sulla ritenzione delle capre, e sui danni dati.

62. 22.° Circa la ritenzione delle capre

67v

68v